

PAOLO TONINI

GUIDA
ALLO STUDIO
DEL
PROCESSO
PENALE

Tavole sinottiche e atti

undicesima edizione



GIUFFRÈ FRANCIS LEFEBVRE

INTRODUZIONE

Molti sono ormai i manuali che consentono di studiare in modo approfondito il diritto processuale penale vigente. La carenza, se mai, concerne gli studi sulle metodiche di insegnamento della materia. Tutto è affidato all'intuito personale del docente, che costruisce il proprio corso sulla base dell'esperienza che ha maturato in precedenza. Coloro che svolgono, o hanno svolto, attività forensi tendono ad arricchire con casi pratici le loro lezioni. Quanti provengono da severi studi teorici, storici o comparatistici, privilegiano la costruzione sistematica degli istituti e mettono in evidenza i principi che ispirano le norme. In ogni caso, il docente è portato naturalmente ad insegnare agli studenti *cosa* è il diritto processuale penale e non *come* deve essere studiata la materia.

Fin dall'inizio della mia attività di docente nel lontano 1971 ho cercato di completare l'esposizione della disciplina con gli strumenti offerti dalla rappresentazione grafica del diritto. Tutto è stato cagionato da una vicenda assolutamente occasionale, e cioè dall'aver allora frequentato un corso di informatica. Mi sono reso conto che le tecniche di rappresentazione grafica potevano essere utilmente impiegate per la comprensione del diritto processuale penale.

Non mi riferisco ai tradizionali schemi sinottici, che da tempo sono utilizzati in materia giuridica. Vengono comunemente citati, come esempi, quelli che sono contenuti nel volume di Ricca Barberis e che rimangono un *unicum* nella procedura civile (1). Il limite di quelle rappresentazioni grafiche, tuttavia, stava nell'espore un fenomeno giuridico soltanto nella sua dimensione statica. Gli schemi sintetizzavano i presupposti di un istituto o le condizioni di efficacia di una norma. Tutto ciò si accordava con la concezione teorica, allora imperante, secondo la quale il processo doveva essere ricostruito come un « rapporto giuridico ».

La novità degli studi di informatica (e, più in generale, delle discipline scientifiche) sta nell'aver utilizzato i diagrammi di flusso, che permettono di rappresentare graficamente un fenomeno nel suo aspetto dinamico.

(1) M. RICCA BARBERIS, *Diritto processuale civile esposto per tavole sinottiche*, 3ª ed., Torino, 1937.

Niente di meglio può esservi per esporre il procedimento penale nei suoi passaggi temporalmente distinti; una schematizzazione ispirata ai diagrammi di flusso, infatti, scandisce le sequenze operative in una struttura simile ad un albero genealogico. Dal punto di vista teorico la nuova rappresentazione grafica si accorda con la più moderna concezione del « procedimento », inteso come serie cronologicamente ordinata di atti diretti alla pronuncia di un provvedimento penale (2).

Sia ben chiaro: non intendo negare che oggetto dello studio universitario siano le norme del codice al fine di risalire ai principi generali del processo. Desidero soltanto ricordare che il procedimento penale è anche scansione dei tempi e sequenza di atti. Ciò costituisce il presupposto delle elaborazioni teoriche. Negli altri rami del diritto lo schema può, a volte, comportare una semplificazione della materia; così non avviene nelle materie processuali. L'oggetto di studio di questo ramo del diritto è peculiare e si presta ad essere rappresentato graficamente. Non è un caso che i primi tentativi in tal senso siano stati operati da un docente di diritto processuale civile.

Sta di fatto che a suo tempo ho accettato la sfida che consiste nell'applicare al processo penale un nuovo metodo di insegnamento. Gli allievi che frequentavano i corsi universitari ed i laureati che affrontavano l'esame di procuratore legale sembravano apprezzare gli schemi che proponevo loro. La loro soddisfazione mi ripagava degli inconvenienti derivanti dalla polvere bianca del gesso, che ricopriva i miei vestiti dopo aver utilizzato la lavagna. Come esempi dei miei primi esperimenti si possono consultare, in questo volume, i diagrammi 1.1.3 sul *code d'instruction criminelle* del 1808 e 1.1.4 sul codice di procedura penale italiano del 1930.

Quali vantaggi sono apportati allo studio del processo penale dall'uso dei diagrammi di flusso? Il primo è di tipo scientifico. La rappresentazione grafica del diritto impone in modo assoluto la correttezza del metodo interpretativo. La materia deve essere trattata con i consueti strumenti di analisi e di sintesi, finché diventano chiari i collegamenti logici delle scansioni procedurali. In questa fase, i maggiori benefici sono apprezzati dal docente, che è invogliato a risolvere i dubbi interpretativi in modo da ottenere un meccanismo funzionante. Inoltre, la rappresentazione grafica consente di scoprire le lacune delle disposizioni di legge e le eventuali contraddizioni racchiuse nelle norme.

Il secondo vantaggio attiene alla didattica, e ciò per vari motivi. Non soltanto perché, come insegna l'esperienza, « un disegno vale più di mille parole ». Ma soprattutto perché un diagramma di flusso permette di ridurre

(2) G. CONSO, *I fatti giuridici processuali penali*, Milano, 1955, 49.

notevolmente i tempi di apprendimento rispetto ai tradizionali metodi della lettura e dell'assimilazione del testo scritto. Certamente i predetti strumenti restano indispensabili e non possono essere eliminati. Tuttavia i tempi di comprensione si riducono e, soprattutto, i dubbi posti dal lettore trovano immediata risposta. Ma ciò che viene in modo particolare apprezzato dagli allievi è la capacità di conservazione del ricordo: gli schemi attivano la memoria visiva, che si aggiunge agli altri strumenti di rappresentazione. Tra l'altro, la distinzione tra i concetti, sulla quale si basa il ragionamento giuridico, è resa bene dai grafici e stimola la interiorizzazione dei passaggi fondamentali della materia oggetto di studio.

Vi è anche un terzo vantaggio, che attiene però agli aspetti più propriamente operativi. I diagrammi di flusso permettono di regolare i comportamenti del personale che è chiamato ad applicare norme giuridiche.

L'effetto è quello di ottenere da parte degli operatori quella uniformità di applicazione delle procedure, che consente di gestire un'organizzazione complessa.

Infine, si può ipotizzare che la diffusione di queste tecniche di rappresentazione grafica possa essere utile alla « fabbrica delle leggi », poiché molte lacune del diritto sembrano essere dovute a disattenzioni del Parlamento. La scienza della legislazione, pur avendo avuto in passato illustri cultori in Italia, oggi non è studiata né insegnata nelle università ed è, purtroppo, poco praticata. Essa potrebbe ricevere una nuova linfa dalle modalità rappresentative della logica giuridica. Anche la predisposizione dei progetti di legge ne trarrebbe vantaggi.

Le conclusioni di queste righe derivano dalle premesse dalle quali sono partito. Il presente volume è particolarmente dedicato agli studenti. Non tanto a quelli dell'ateneo fiorentino, che hanno permesso gli esperimenti di allora e che oggi accettano di buon grado le singolarità del docente. Quanto, se mai, a quelli di altre università, che si devono misurare con una materia in continua evoluzione.

Riforme recenti

Nella presente edizione si tiene conto della legislazione che è stata promulgata dal maggio del 2018 ad oggi. Le nuove leggi hanno avuto ad oggetto le tematiche più disparate. Alcune di esse rientravano nel programma di maggioranza della precedente legislatura; altre sono opera delle nuove maggioranze che si sono alternate nella legislatura attuale. Ciò spiega perché non è possibile individuare una linea uniforme di tendenza del legislatore.

La ***prima tematica*** di intervento concerne l'***ordinamento penitenziario***. In questo caso si è manifestata un'inversione parziale rispetto alle scelte della

precedente maggioranza perché le bozze dei decreti legislativi sono state modificate soltanto in alcune parti, seppure molto qualificanti.

Procedendo per ordine, il *d.lgs. 2 ottobre 2018 n. 121*, sull'esecuzione della pena nei confronti dei minorenni, ha colmato un vuoto che perdurava dal 1975 quando nella legge penitenziaria si è sancito che le norme per i detenuti adulti si dovevano applicare anche ai minorenni in attesa di un'apposita legge.

Il *d.lgs. 2 ottobre 2018 n. 123*, recante modifiche dell'ordinamento penitenziario, ha ripreso i testi predisposti sul finire della precedente legislatura, ma ha eliminato parti rilevanti quali quelle sull'accesso alle misure alternative alla pena detentiva e quelle sull'infermità psichica. Per quanto concerne l'esecuzione della pena, si vedano le modifiche apportate alla sospensione delle pene detentive brevi e al procedimento di sorveglianza.

La **seconda tematica** dell'intervento riformatore concerne in generale le norme che perseguono una **istanza securitaria**. Qui vi è stata un'inversione completa rispetto alle scelte della precedente legislatura.

Il *decreto-legge 4 ottobre 2018 n. 113, conv. nella legge 3 dicembre 2018 n. 132*, ha innovato su varie materie tra le quali l'immigrazione, la sicurezza pubblica e la normativa sui beni sequestrati alla criminalità organizzata. Per quanto concerne le disposizioni sul processo penale, merita ricordare che è stato ampliato l'elenco dei reati intercettabili includendo tra essi il nuovo delitto di invasione di terreni ed edifici commesso da persona palesemente armata o da più di cinque persone. Quindi, si è posto il divieto di eseguire la misura cautelare dell'arresto domiciliare presso un immobile occupato abusivamente. Infine, si è estesa la possibilità di utilizzare il braccialetto elettronico come strumento di controllo dell'esecuzione dell'allontanamento dalla casa familiare anche per i reati di atti persecutori e di maltrattamenti contro familiari e conviventi.

La *legge 9 gennaio 2019 n. 3*, recante misure di contrasto ai reati contro la pubblica amministrazione, deve la sua notorietà per aver modificato il regime della prescrizione dei reati prevedendo che il corso della medesima sia sospeso dalla pronuncia della sentenza di primo grado fino all'esecutorietà della sentenza che definisce il giudizio. Si tratta di una modifica che si pone in contrasto con importanti principi costituzionali quali la presunzione di innocenza, il diritto di difesa, la durata ragionevole del processo e la stessa funzione rieducativa della pena.

Varie le modifiche attinenti al processo penale.

a) È stata introdotta la nuova misura interdittiva del divieto temporaneo di contrattare con la pubblica amministrazione.

b) Vi sono

Termine estratto capitolo

un patteggiamento subor-

Sezione non inclusa

Parte Prima

EVOLUZIONE STORICA DEL PROCESSO PENALE - LE FONTI

CAPITOLO I

SISTEMA INQUISITORIO, ACCUSATORIO E MISTO


SOMMARIO: 1.1.1. Sistema inquisitorio ed accusatorio. — 1.1.2. Struttura del processo penale. — 1.1.3. *Code d'instruction criminelle*, 1808 (processo per i “crimini”). — 1.1.4. Codice di procedura penale del 1930 - Delitti di competenza della corte d'assise e del tribunale.


1.1.1. Sistema inquisitorio ed accusatorio

<i>Sistema inquisitorio</i>	<i>Sistema accusatorio</i>
1 – Il giudice inizia il processo d'ufficio	1 – Il processo inizia su richiesta di parte
2 – Il giudice ricerca le prove	2 – Le parti ricercano le prove
3 – Segreto	3 – Contraddittorio
4 – Scrittura	4 – Oralità
5 – Nessun limite all'ammissione delle prove	5 – Limiti all'ammissione delle prove
6 – Custodia preventiva in carcere	6 – Misure alternative alla custodia in carcere
7 – Impugnazioni	7 – Limiti alle impugnazioni

<i>Sistema inquisitorio</i>	<i>Sistema accusatorio</i>	<i>Sistema misto napoleonico</i>
<p>Il giudice inquirente ricerca le prove e le assume in segreto; redige verbale</p>	<p><i>L'accusatore</i> ricerca le prove in segreto: sono atti di parte non utilizzabili in dibattimento</p>	<p><i>Istruzione prevalentemente inquisitoria.</i> Il giudice istruttore ricerca le prove e le assume in segreto. Il pubblico ministero formula l'atto di accusa</p>
	<p>Una <i>giuria</i> controlla la fondatezza dell'atto di accusa e rinvia a giudizio</p>	<p>Tre giudici di carriera controllano la fondatezza dell'atto di accusa e rinviando a giudizio</p>
	<p>Le prove sono assunte in dibattimento con esame incrociato. Un <i>giudice di carriera</i> dirige il dibattimento. Una ulteriore <i>giuria</i> decide con verdetto sulla base delle prove assunte in dibattimento</p>	<p><i>Dibattimento prevalentemente accusatorio.</i> Il <i>presidente</i> (giudice di carriera) pone le domande ai testimoni. La <i>giuria</i> decide in base anche agli atti scritti di istruzione</p>

1.1.3. *Code d'instruction criminelle*, 1808 (processo per i “crimini”)




1.1.4. Codice di procedura penale del 1930 - Delitti di competenza della corte d'assise e del tribunale

CAPITOLO II

IL PROCESSO PENALE DALLA COSTITUZIONE AL CODICE DEL 1988

SOMMARIO: 1.2.1. Il codice di procedura penale del 1988. — 1.2.2. I codici di procedura penale del 1930 e del 1988: principi generali. — 1.2.3. Fonti internazionali del diritto processuale penale.


1.2.1. Il codice di procedura penale del 1988



1.2.2. I codici di procedura penale del 1930 e del 1988: principi generali

<i>Codice del 1930</i>		<i>Codice del 1988</i>
<p>Il pubblico ministero ha i medesimi poteri coercitivi ed istruttori del giudice istruttore</p> <p>Il giudice istruttore ha i medesimi poteri di iniziativa della parte pubblica: ricerca e assume le prove in segreto</p>	<p>Cumulo delle funzioni</p>	<p>Separazione delle funzioni processuali</p>
<p>Le dichiarazioni assunte prima del dibattimento sono utilizzabili ai fini della decisione</p>	<p>Unità delle fasi del procedimento</p>	<p>Separazione delle fasi del procedimento: l'imputato può essere condannato soltanto in base a prove assunte nel pieno contraddittorio</p>

2.3. Fonti internazionali del diritto processuale penale



Termine estratto capitolo

Parte Seconda


PROFILI GENERALI DEL PROCEDIMENTO

CAPITOLO I


I SOGGETTI DEL PROCEDIMENTO PENALE

SOMMARIO: 2.1.1. Fasi e gradi del procedimento. — 2.1.2. I soggetti del procedimento. — 2.1.3. Parti necessarie ed eventuali del processo penale. — 2.1.4. Soggetti e fasi del procedimento penale. — 2.1.5. Procedimento e processo penale nel rito ordinario. — 2.1.6. Giudici penali ordinari. — 2.1.7. I poteri dello Stato. — 2.1.8. Imparzialità del giudice. — 2.1.9. Rimedi per evitare un giudice parziale. — 2.1.10. I distretti di corte d'appello. — 2.1.11. La competenza per materia. — 2.1.12. La cognizione del tribunale collegiale e monocratico. — 2.1.13. Aula della corte d'assise. — 2.1.14. Casi di connessione e di collegamento tra procedimenti (artt. 12 e 371 c.p.p.). — 2.1.15. Rapporti all'interno dell'ufficio del pubblico ministero. — 2.1.16. Incompetenza del giudice. — 2.1.17. Inosservanza delle norme sulla attribuzione dei reati alla cognizione del tribunale in composizione collegiale o monocratica. — 2.1.18. Gli uffici del pubblico ministero. — 2.1.19. Pubblico ministero e potere politico. — 2.1.20. Rapporti tra uffici del pubblico ministero. — 2.1.21. L'avocazione. — 2.1.22. Polizia giudiziaria e di sicurezza. — 2.1.23. Dipendenza dall'autorità giudiziaria. — 2.1.24. Qualifiche di polizia giudiziaria e di sicurezza. — 2.1.25. Arma dei carabinieri. Qualifiche di polizia giudiziaria (art. 57 c.p.p.). — 2.1.26. Indagato e informazione di garanzia (artt. 369 e 369-bis c.p.p.). — 2.1.27. Funzione del difensore nel processo penale. — 2.1.28. Rapporti difensore-cliente. — 2.1.29. Nomina del difensore dell'imputato (art. 96 comma 2 c.p.p.). — 2.1.30. Designazione del sostituto del difensore (art. 102 c.p.p.). — 2.1.31. Imputato e parte civile. I rapporti con il difensore. — 2.1.32. Danno cagionato dal reato. — 2.1.33. Dichiarazione di costituzione di parte civile (art. 78 c.p.p.). — 2.1.34. Le scelte del danneggiato dal reato. — 2.1.35. Rimessione del processo (legge 7 novembre 2002 n. 248). — 2.1.36. Questioni pregiudiziali. — 2.1.37. Imputato e testimone. — 2.1.38. Sospensione del procedimento per incapacità dell'imputato (art. 70 c.p.p.). — 2.1.39. Sostituzione del magistrato del pubblico ministero.


2.1.1. Fasi e gradi del procedimento




2.1.2. I soggetti del procedimento



2.1.3. Parti necessarie ed eventuali del processo penale





2.1.4. Soggetti e fasi del procedimento penale



CAPITOLO II

GLI ATTI

SOMMARIO: 2.2.1. Atto e attività. — 2.2.2. Procedimento in camera di consiglio (art. 127 c.p.p.). — 2.2.3. Documentazione degli atti. — 2.2.4. Relazione di notificazione (art. 168 c.p.p.). — 2.2.5. Atto e modello legale. — 2.2.6. Le nullità speciali e generali. — 2.2.7. Regime delle nullità. — 2.2.8. La rinnovazione degli atti nulli. — 2.2.9. I criteri per individuare il regime delle nullità. — 2.2.10. Prova illegittima e illecita. — 2.2.11. L'inutilizzabilità. — 2.2.12. La restituzione nel termine: ipotesi generale (art. 175, comma 1).

2.2.1. Atto e attività**2.2.2. Procedimento in camera di consiglio (art. 127 c.p.p.)**

2.2.3. Documentazione degli atti

<i>In generale</i>	<i>Nelle indagini preliminari</i>
1) verbale in forma integrale (134.2): stenotipia o scrittura manuale	1) P.M. (373.1) e polizia giudiziaria (357.2) redigono il verbale in forma integrale per atti specifici
2) verbale in forma riassuntiva con riproduzione fonografica (134.3)	2) 141-bis: documentazione integrale (con mezzi di riproduzione fonografica o audiovisiva) dell'interrogatorio, svolto fuori udienza, di persona in stato di detenzione
3) verbale in forma riassuntiva senza riproduzione fonografica (140)	3) P.M. (373.3) e polizia g. (357.2) per i residui atti redigono verbale in forma riassuntiva
	4) se atti a contenuto semplice o di limitata rilevanza: è fatta « annotazione » dalla polizia g. (357.1; 115 att.) o dal P.M. (373.3; 119 att.)
	5) documentazione integrale, con mezzi di riproduzione fonografica o audiovisiva: a) discrezionale (ritenuta assolutamente indispensabile dall'autorità); b) consentita se persona in condizioni di particolare vulnerabilità (90-quater); c) obbligatoria quando vi è l'interrogatorio di persona in stato di detenzione svolto fuori udienza (141-bis).

2.2.4. Relazione di notificazione (art. 168 c.p.p.)


n. reg. cron.

Il giorno 27 del mese di marzo dell'anno 1999 alle ore 16 in su richiesta di.

Io sottoscritto aiutante ufficiale giudiziario addetto all'Ufficio notificazioni presso la Corte d'appello di, ho notificato l'atto che precede al Sig. X Y residente in via n. mediante consegna di copia conforme all'originale a X Y persona qualificatasi per il medesimo destinatario.

L'aiutante Ufficiale Giudiziario
.

2.2.5. Atto e modello legale




2.2.6. Le nullità speciali e generali

Modalità di previsione	Nullità speciali	Nullità generali (178)	
Categorie	Nullità relative (181.1) (sono le nullità speciali che non rientrano nelle nullità generali).	Nullità intermedie (180)	Nullità assolute (179)
Contenuto della inosservanza	Es., art. 109.3, 199.2.	178.b: Partecipazione del P.M. al procedimento. 178.c: Intervento, assistenza e rappresentanza dell'imputato e delle altre parti private; citazione in giudizio di offeso e querelante.	— 178.a: Capacità e numero dei giudici. — 178.b: Iniziativa del P.M. nell'esercizio dell'azione penale. — Omessa citazione dell'imputato e assenza del suo difensore se la presenza è obbligatoria.
Regime giuridico	Sono dichiarate su eccezione di parte (181.1)	Sono dedotte dalle parti o rilevate d'ufficio (179, 180)	
NB: Le nullità speciali possono rientrare nelle nullità generali e, di conseguenza, assumono il regime intermedio o assoluto come sopra indicato. Inoltre, vi sono nullità speciali che sono definite assolute da specifiche disposizioni di legge (179.2; es. 525.2)			

2.2.7. Regime delle nullità

	<i>Nullità relative</i>	<i>Nullità intermedie</i>	<i>Nullità assolute</i>
Termine massimo per dedurre o rilevare le nullità degli atti di indagine preliminare	Prima della decisione nell'udienza preliminare (181.2). Se manca l'udienza preliminare, entro le questioni preliminari al dibattimento. Sono rilevate su sola eccezione di parte.	Prima della deliberazione della sentenza di primo grado (180). Sono rilevate d'ufficio o su eccezione di parte.	In ogni stato e grado del procedimento (179.1). Sono rilevate d'ufficio o su eccezione di parte.
Limiti di deducibilità la nullità non può essere dedotta:	(182.1) dalla parte che vi ha dato causa o che ha concorso a darvi causa. (182.1) dalla parte che non ha interesse all'osservanza della disposizione violata. (182.2) dalla parte che, avendo assistito all'atto, non ha eccepito la nullità prima del compimento dell'atto stesso (o immediatamente dopo, se ciò non è possibile).		Nessun limite di deducibilità.
Sanatorie generali	(183.1 a) La parte interessata ha rinunciato ad eccepire la nullità o ha accettato gli effetti dell'atto. (183.1 b) La parte si è avvalsa della facoltà al cui esercizio l'atto nullo è preordinato.		Nessuna sanatoria generale (179); le sanatorie speciali sono previste dall'art. 184

2.2.8. La rinnovazione degli atti nulli




CAPITOLO III


PRINCIPI GENERALI SULLA PROVA

SOMMARIO: 2.3.1. La sentenza. — 2.3.2. Il procedimento probatorio. — 2.3.3. Il ragionamento inferenziale: prova e indizio. — 2.3.4. Massima di esperienza: elaborazione ed applicazione. — 2.3.5. L'onere della prova. — 2.3.6. Sistemi probatori. — 2.3.7. Processo civile e processo penale. — 2.3.8. La prova rappresentativa. — 2.3.9. Fatto storico e fattispecie incriminatrice.

2.3.1. La sentenza



2.3.2. Il procedimento probatorio



2.3.3. Il ragionamento inferenziale: prova e indizio

<i>Prova rappresentativa</i>	<i>Indizio o prova critica (192.2 c.p.p.)</i>
<p>Fatto noto: rappresentazione di un fatto da provare</p> <p>↓</p> <p>Valutazione di credibilità e di attendibilità</p> <p>↓</p> <p>Fatto da provare</p>	<p>Fatto provato: è la circostanza indiziante</p> <p>↓</p> <p>Massima di esperienza o legge scientifica</p> <p>↓</p> <p>Fatto da provare</p>

2.3.4. Massima di esperienza: elaborazione ed applicazione


A. Elaborazione con il ragionamento induttivo: da casi particolari si ricava una regola

fatti simili alla circostanza indiziante	valutazione	massima di esperienza
<ul style="list-style-type: none"> - Alfredo è uscito da un condominio con una valigia alle 3 di notte del 3.2.2002; - Caio è uscito con uno zaino pesante da una abitazione alle 4 di notte del 4.5.2003; - Mevio è uscito dal giardino di una villa con un sacco grande alle 2 di notte del 7.2.2004; - tutti costoro, interrogati, non hanno chiarito che cosa portavano ed il motivo per cui erano in strada. Si è accertato che i predetti avevano rubato in una abitazione. 	<p>a fatti "simili" corrispondono comportamenti umani identici</p>	<p>"chi viene sorpreso con un sacco o altro di notte e non dà spiegazione su cosa porti con sé e per quale motivo, ha commesso un furto"</p>

B. Applicazione con il ragionamento deduttivo: al caso particolare si applica la regola

Circostanza indiziante: fatto provato	massima di esperienza	fatto accertato
<p>Da un condominio, nel quale era stato commesso un furto in una abitazione, Sempronio è uscito con uno zaino alle 2.30 di notte del 4 agosto 2004; non ha chiarito cosa portava nello zaino e per quali motivi</p>	<p>"chi viene sorpreso con un sacco o altro di notte e non dà spiegazione su cosa porti con sé e per quale motivo, ha commesso un furto"</p>	<p>Sempronio ha commesso il furto nell'abitazione svaligiata</p>

3.5. L'onere della prova




CAPITOLO IV

I MEZZI DI PROVA

SOMMARIO: 2.4.1. Mezzi di prova atipici. — 2.4.2. Tipologia degli imputati dichiaranti. — 2.4.3. Il documento tradizionale ed informatico. — 2.4.4. Il privilegio contro l'autoincriminazione (art. 198, comma 2 c.p.p.). — 2.4.5. Il testimone prossimo congiunto dell'imputato. — 2.4.6. Quadro dei gradi di parentela e di affinità rilevanti ai fini della nozione di prossimo congiunto dell'imputato (art. 307, comma 4 c.p.). — 2.4.7. La testimonianza indiretta. — 2.4.8. Esempi di testimonianza indiretta. — 2.4.9. Il divieto di testimonianza indiretta della polizia giudiziaria (art. 195, comma 4 c.p.p.). — 2.4.10. Incompatibilità dell'imputato connesso o collegato a testimoniare (art. 197 c.p.p.). — 2.4.11. Il segreto professionale e d'ufficio. — 2.4.12. Collaboratore di Giustizia (decreto-legge n. 8 del 1991 e legge n. 45 del 2001). — 2.4.13. Perizia e consulenza tecnica. — 2.4.14. Distinzione tra documento (art. 234 c.p.p.) e documentazione (art. 134 c.p.p.). — 2.4.15. Il documento anonimo. — 2.4.16. L'uso dibattimentale degli atti di altri procedimenti (art. 238). — 2.4.17. Psicologia della testimonianza e Scuole penalistiche. — 2.4.18. Dichiarazioni autoincriminanti rese dal testimone. — 2.4.19. Documenti illegali.

2.4.1. Mezzi di prova atipici




2.4.2. Tipologia degli imputati dichiaranti

Esame dell'imputato	Esame dell'imputato connesso o collegato		Esame del testimone assistito	
	(1) imputato concorrente (con processo pendente; 12.a e 210 co. 1-5)	(2) imputato connesso teleologicamente (12.c) o collegato (371.2.b) che non ha reso dichiarazioni sul fatto altrui (210 co. 6)	(3) imputato connesso teleologicamente (12.c) o collegato (371 co. 2, b) con processo pendente, che ha reso dichiarazioni sul fatto altrui (197-bis co. 2)	(4) imputato connesso o collegato (197-bis co. 1) con sentenza irrevocabile N.B. gli imputati assolti per non aver commesso il fatto o perché il fatto non sussiste sono esaminati senza l'assistenza di un difensore e senza necessità di riscontri esterni
<p>imputato nel proprio processo (208, 209)</p> <p>— non ha l'obbligo di presentarsi; può chiedere o consentire all'esame (208)</p>	<p>— hanno l'obbligo di presentarsi (210 co. 2);</p> <p>— sono assistiti dal difensore di fiducia o d'ufficio (210 co. 3; 197-bis co. 3);</p> <p>— le loro dichiarazioni sono valutate unitamente agli altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità (192 co. 3 e 4; 197-bis co. 6)</p>			
	<p>— è avvisato che ha la facoltà di non rispondere (210.4)</p>	<p>— è avvisato (64 co. 3, c) che, se renderà dichiarazioni su fatti altrui, sarà testimone su tali fatti, salvo le incompatibilità ex 197</p>	<p>— deve dire la verità sul fatto altrui già dichiarato</p> <p>— non può essere obbligato a deporre su fatti che concernono la propria responsabilità in ordine al reato per cui procede nei suoi confronti (197-bis co. 4)</p>	<p>— ha l'obbligo di rispondere secondo verità su fatti altrui e propri</p> <p>— può essere obbligato a deporre sui fatti attinenti al proprio giudicato di condanna se aveva negato la propria responsabilità o non aveva reso alcuna dichiarazione (197-bis co. 4)</p>
<p>— ha diritto al silenzio; ma, se rifiuta di rispondere, ne è fatta menzione nel verbale (209 co. 2)</p>	<p>— le dichiarazioni non possono essere utilizzate contro la persona che le ha rese (197-bis co. 5)</p>			

2.4.3. Il documento tradizionale ed informatico

1. fatto rappresentato

2. rappresentazione: è la riproduzione di un fatto reso conoscibile mediante parole, immagini, suoni



4. base materiale: è l'oggetto fisico sul quale è incorporata la rappresentazione


CAPITOLO V

I MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA


SOMMARIO: 2.5.1. Tipi di sequestro. — 2.5.2. Il sequestro probatorio - Questioni sulla legittimità e sul merito. — 2.5.3. Il sequestro probatorio - Questioni sulla necessità di mantenere il sequestro durante le indagini preliminari. — 2.5.4. Le intercettazioni: requisiti. — 2.5.5. Le intercettazioni nei procedimenti iscritti fino al 31 agosto 2020. — 2.5.6. Il captatore informatico nei procedimenti iscritti dopo il 31 agosto 2020. — 2.5.7. Le intercettazioni nei procedimenti iscritti dopo il 31 agosto 2020. — 2.5.8. Ispezioni, perquisizioni e sequestri. — 2.5.9. Videoriprese.

2.5.1. Tipi di sequestro

		<i>Oggetto</i>	<i>Requisiti</i>	<i>Durata</i>
Mezzo di ricerca della prova	Sequestro probatorio (253); può essere convertito in altre forme di sequestro	Cosa mobile o immobile	Corpo del reato o cose pertinenti al reato	Fino a quando è necessario come prova; comunque fino a sentenza irrevocabile
Misure cautelari	Sequestro preventivo (321); es. una azione di una società, al fine di inibire un'attività	Cosa mobile o immobile o posizioni soggettive il cui uso è necessariamente implicato nell'agire vietato penalmente (104 disp. att.)	1. pericolo che la libera disponibilità di una cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarre le conseguenze di esso, o possa agevolare la commissione di altri reati; oppure 2. pericolosità in sé della cosa (confiscabile)	Fino a quando permane la pericolosità; comunque fino alla sentenza di primo grado. Dopo la condanna, permane soltanto se vi è confisca
	Sequestro conservativo (316); es. un saldo di conto corrente	Cosa mobile o immobile e beni materiali e non materiali	Pericolo che si disperdano le garanzie: a) per il pagamento di somme dovute all'erario; b) delle somme dovute per le obbligazioni civili derivanti dal reato	Fino alla offerta di cauzione. Dopo la condanna irrevocabile, si converte in pignoramento

2.5.2. Il sequestro probatorio - Questioni sulla legittimità e sul merito

2.5.3. Il sequestro probatorio - Questioni sulla necessità di mantenere il sequestro durante le indagini preliminari



2.5.4. Le intercettazioni: requisiti

<p>Intercettazioni per reati <i>comuni</i>:</p> <p>REATI INTERCETTABILI:</p> <ul style="list-style-type: none"> — elenco art. 266; <i>ma le i. sono ammesse nei proc. iscritti dopo il 31.8.2020 per i delitti commessi con metodo mafioso o per agevolare le associazioni mafiose (lett. f-quinquies).</i> — ricerca del latitante (art. 295); — è consentita l'intercettazione del flusso di comunicazioni nel caso di reati indicati nell'art. 266 e di reati commessi mediante tecnologie informatiche o telematiche (266-bis). <p>— REQUISITI: a) gravi indizi di reato (267.1); b) l'intercettazione è assolutamente indispensabile per la prosecuzione delle indagini.</p> <p>— TERMINI di durata (267.3): 15 giorni prorogabili per periodi successivi di 15 giorni.</p> <p>— Con i predetti requisiti sono consentite intercettazioni ambientali fuori del domicilio privato.</p> <p>— Intercettazioni <i>nel domicilio privato</i>: sono consentite solo se vi è fondato motivo di ritenere che nei luoghi predetti si stia svolgendo attività criminosa (266.2)</p> <p>(non occorre tale requisito se latitante)</p>	<p>Intercettazioni per <i>criminalità organizzata e assimilati</i>:</p> <p>REATI INTERCETTABILI:</p> <ul style="list-style-type: none"> — “criminalità organizzata” (associazione di più di due persone) o “minaccia col mezzo del telefono” (art. 13 d.l. 1991 n. 152); — terrorismo anche internazionale <i>ex art. 407 co. 2 lett. a) n. 4 (art. 3 d.l. 2001 n. 374);</i> — delitti contro la libertà individuale (artt. 600-604 c.p.; es. tratta di persone e prostituzione minorile). — delitti dei pubblici ufficiali e incaricati di pubb. servizio contro la pubblica amministrazione, puniti con <i>almeno 5 anni nel massimo</i> (l. 2019 n. 9). <p>— REQUISITI: a) <i>sufficienti</i> indizi di reato; b) l'intercettazione è <i>necessaria</i> per lo svolgimento delle indagini.</p> <p>— TERMINI di durata: <i>40 giorni</i> prorogabili per periodi successivi di 20 giorni; se urgenza, alla proroga provvede il PM con convalida.</p> <p>— Con i predetti requisiti sono consentite intercettazioni ambientali fuori del domicilio privato.</p> <p>— Intercettazioni nel domicilio privato: sono consentite sempre (occorre tale requisito se minaccia per mezzo del telefono).</p> <p>— <i>Ma nei proc. iscritti dopo il 31.8.2020 per i citati delitti contro la P.A. l'uso del captatore informatico è consentito «previa indicazione delle ragioni che ne giustificano l'utilizzo» anche nei luoghi domiciliari (266.2-bis).</i></p>
--	---